

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00832/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 832 del 2026, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato , con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autostrade per l'Italia S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato ,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di , in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avvocato Lucia Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza del Responsabile del Settore del Comune di n. Reg.
Particolare del Prot. n. del , avente ad oggetto
"Ordinanza di demolizione e
ripristino dello stato dei luoghi – Pozzo artesiano e vasca ad uso irriguo ubicata alla

progressiva Km/ca.

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso l'esposto di Autostrade per l'Italia S.p.A. del _____, prot. n. _____ del _____, la relazione di sopralluogo della Polizia Locale prot. n. _____ del _____, la nota integrativa del Comando di Polizia Municipale prot. n. _____ del _____ e la dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria prot. _____ del _____, comunicata con nota prot. n. _____ del _____;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per l'Italia Spa e del Comune di _____;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 l'avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Escluso che, nel quadro della sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, le doglianze articolate con il mezzo di tutela all'esame evidenzino *prima facie* profili di fondatezza, sì da consentire un positivo apprezzamento del *fumus boni juris* inerente alla formulata istanza cautelare, avuto riguardo, in particolare, all'insistenza del pozzo artesiano e della vasca di raccolta all'interno della fascia di rispetto autostradale e del carattere assoluto del relativo vincolo d'inedificabilità, come rappresentato da Autostrade per l'Italia nella nota prot. n. _____ dell' _____ maggio 2026;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare in ragione della risalezza temporale delle opere;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Donatella Testini

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.